

D.L. 23-2-2009 n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2009, n. 45.

D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

(commento di giurisprudenza)

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2009, n. 45.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38*.

Capo II

Disposizioni in materia di atti persecutori

Art. 7. Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.»

Art. 8. Ammonimento ⁽¹⁵⁾

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'*articolo 7*, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. ⁽¹⁴⁾

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

(14) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

(15) Vedi, anche, l' *art. 3, comma 5-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

Art. 9. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e

munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10. *Modifica all'articolo 342-ter del codice civile*

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11. *Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori*

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁶⁾

(16) Per l'estensione dell'applicabilità delle misure di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 5, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(17) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

Art. 12. Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'*articolo 13*, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis *Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* ⁽¹⁸⁾

1. Gli *articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

(18) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*.

Art. 12-ter *Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109* ⁽¹⁹⁾

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109*, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e

compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

(19) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 9-12-1998 n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.

Art. 11. (*Fondo nazionale*) ⁽⁴⁰⁾.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni ⁽³⁹⁾.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. ^{(29) (41) (34)}

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. ^{(34) (36)}

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. ⁽³⁰⁾
⁽³⁷⁾ ⁽³⁵⁾ ⁽³⁸⁾

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*. ⁽³²⁾

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premiano sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente. ⁽³³⁾

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria. ⁽³¹⁾ ⁽³⁴⁾

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla *legge 14 febbraio 1963, n. 60*, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'*articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'*articolo 8, commi da 1 a 4*, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'*articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

(29) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 settembre 2004, n. 240*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 269*, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 21* e dall'*art. 7, comma 2, D.L. 13 settembre 2004, n. 240*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 269*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2008, n. 199*.

(32) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

(33) Comma modificato dall'*art. 1, comma 2, L. 8 febbraio 2001, n. 21* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 11, commi 3, 4, 7 e 8*, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'*art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670* ed alle norme di attuazione, in particolare all'*art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526* come modificato dall'*art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275* nonché al titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*, come modificato dalla *legge 30 novembre 1989, n. 386* ed in particolare dell'*art. 5, commi 2 e 3*.

(35) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 4 febbraio 2003, n. 28 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2, L. 8 febbraio 2001, n. 21*, sostitutivo del comma 5, dell'*art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431* sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe, in riferimento:

a) agli *articoli 8 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*;

b) all'*art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526* sostituito dall'*art. 2 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275*;

c) all'*art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*;

d) al titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*, come modificato dalla *legge 30 novembre 1989, n. 386*, ed in particolare all'*art. 5, comma 2, di tale ultima legge*.

(36) Per la determinazione dei requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi e dei criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi, vedi il *D.M. 7 giugno 1999*.

(37) Per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, vedi il *D.M. 14 settembre 2005*.

(38) Per il riparto delle risorse del Fondo, di cui al presente comma, vedi il *D.M. 28 settembre 2001*, il *D.M. 4 dicembre 2002*, il *D.M. 5 dicembre 2003*, il *D.M. 18*

novembre 2004, il D.M. 28 novembre 2005, il D.M. 10 novembre 2006, il D.M. 3 settembre 2007, il Decreto 5 novembre 2008, il Decreto 13 novembre 2009, il Decreto 18 ottobre 2010, il Decreto 4 agosto 2011, il D.M. 12 febbraio 2014, il D.M. 4 settembre 2014, il D.M. 29 gennaio 2015.

(39) Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168* e il comma 5-ter dell'*art. 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

(40) Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, l'*art. 11, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione e l'*art. 6, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(41) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.



PROPOSTA DI LEGGE N. 115

presentata dai consiglieri Sibau, Santarossa, De Anna, Ciriani, Dipiazza, Revelant, Zilli¹

il 30 settembre 2015

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

¹ Firma aggiunta in data 12/10/2015

Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'intento di riconoscere anche alla figura paterna, all'interno di un nucleo familiare, un ruolo paritario per la tutela e l'educazione dei figli, soprattutto nel caso in cui i coniugi si separino.

Infatti, il provvedimento fissa il principio secondo cui viene riconosciuta l'importanza del ruolo paterno congiuntamente a quello materno per la crescita psicofisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita; riconoscimento ritenuto essenziale e determinante per la concreta realizzazione di pari opportunità di diritti tra uomo e donna nonché per la tutela dei minori, che devono poter mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione o il divorzio. La necessità di cristallizzare in norma tale principio deriva dalla consapevolezza della situazione di estrema difficoltà economica e psicologica riferibile ai padri, in seguito a procedimenti di separazione.

Frequentemente le conseguenze dei contenziosi che si creano tra coniugi, sono la causa delle condizioni di precarietà economica e costituiscono un forte impedimento all'esercizio del ruolo genitoriale; altresì, un pregiudizio irreparabile per il minore che è costretto a rinunciare alla contestuale presenza delle rispettive figure, materna e paterna. L'obiettivo specifico consiste nell'assicurare alle persone separate o divorziate, in situazione di difficoltà, un sostegno anche di natura economica, per salvaguardare la propria dignità sociale.

Nonostante l'approvazione della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 sull'affidamento condiviso, nella maggior parte dei casi i figli vengono affidati alla madre mentre al padre viene imposto un dovere "economico" e minori reali diritti "per l'esercizio del ruolo educativo e formativo dei propri figli". Nel 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli pari, in media a 400 euro mensili, mentre nel 71 per cento la casa viene assegnata alla ex moglie. Ora, considerato che oltre la metà dei separati con figli minori appartengono alla categoria degli insegnanti, impiegati, e operai con retribuzioni umili e che l'orientamento dei giudici è di fissare in "un terzo dello stipendio" il mensile che il padre deve versare per i figli, è evidente che non solo le donne, ma anche gli uomini sono a rischio povertà. L'uomo una volta separato o divorziato, lascia la dimora e deve cercare una nuova casa in grado di accogliere, anche temporaneamente, i propri figli e spesso si vede costretto a ritornare a vivere con i propri genitori, con quel senso di sconfitta e frustrazione che questo comporta.

Secondo i dati Istat nazionali, su ogni 1.000 matrimoni in Italia, 311 finiscono con una separazione e 174 con un divorzio. In Friuli Venezia Giulia l'incidenza di povertà relativa familiare (per 100 famiglie), per le annualità 2012-2013 era pari al 6,1%. La situazione riguardante la percentuale di minori in povertà relativa nell'anno 2011, era del 13,2%.

I minori i cui genitori erano stati coinvolti in procedimenti di separazione rappresentavano il 74,2%; quelli riconducibili a procedure di divorzio il 62,1%.

Sempre nel 2011 le separazioni concesse in FVG sono state 1.904 e i divorzi 1.296.

La frequenza con cui si sciolgono le unioni coniugali determina sul piano sociale e demografico, notevoli cambiamenti sui percorsi di vita dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente. Il contesto appena descritto evidenzia una marcata contrazione della nuzialità.

In sede di separazione vengono stabiliti i provvedimenti di natura economica a favore sia del coniuge che viene ritenuto economicamente più debole sia dei figli: questi due contributi sono tra loro indipendenti e cumulabili.

Il contributo in favore del coniuge viene stabilito in proporzione alle circostanze e alle condizioni economiche dell'obbligato, quello per il mantenimento dei figli varia, invece, in base al numero dei figli stessi.

A versare gli assegni nella quasi totalità dei casi è il padre, sia nel caso delle separazioni (96,6%) che nei divorzi (93,2%). L'importo medio corrisposto per il mantenimento dei figli nel caso delle separazioni è pari a 432,6 euro per figlio a livello nazionale e pari a 429,9 euro per la ripartizione Nord Est; nel caso di divorzi, gli importi salgono a 529 euro per la media Italia e 672,6 per la ripartizione Nord Est. Nel 2011 in circa metà delle separazioni (47,8%) in FVG la casa è stata assegnata alla moglie, nel 28% dei casi sono state previste due abitazioni autonome e distinte ma diverse da quella coniugale e nel 22% dei casi la casa è stata assegnata al marito.

Esaminando nel dettaglio il testo normativo all'articolo 1 troviamo le finalità sottese al provvedimento, ossia il riconoscimento dell'importanza del ruolo genitoriale e la definizione degli interventi di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave.

L'articolo 2 prevede l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità, per la concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa di coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap.

All'articolo 3 troviamo la promozione di interventi di sostegno alle politiche abitative, rivolti ai coniugi separati risultanti non assegnatari o comunque non aventi la disponibilità della casa familiare. Interventi concedibili per un periodo non superiore a tre anni.

L'articolo 4 individua i soggetti beneficiari, ossia rispettivamente i genitori separati o divorziati, residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali, e quelli in condizioni di disagio economico, obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli, e non risultanti assegnatari o comunque non aventi la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli. All'articolo 5 vengono disciplinate le cause di esclusione dai benefici previsti dalla presente legge. Il regolamento di

attuazione è disciplinato dall'articolo 6. All'articolo 7 troviamo gli obblighi dei beneficiari e la disciplina dei controlli.

Infine, agli articoli 8 e 9 rispettivamente le norme finanziarie e l'entrata in vigore.

Considerata l'importanza rivestita dal provvedimento in esame, si confida in una rapida approvazione sia in Commissione che da parte dell'Aula.

SIBAU
SANTAROSSA
DE ANNA
CIRIANI
DIPIAZZA
REVELANT

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e ambiti di applicazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sulla base dei principi e degli istituti disciplinati dalla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), e in attuazione del disposto normativo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera f), della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art. 2
(Sostegno economico ai genitori separati o divorziati in condizioni di disagio)

1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità, alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.

2. L'accesso agli interventi di cui al comma 1 è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale ed è condizionato alla predisposizione di un progetto personalizzato che accompagna il processo di riscatto dalla condizione di disagio sociale ed economico, così come previsto dal patto di corresponsabilità.

3. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con deliberazione della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Art. 3

(Sostegno alle politiche abitative)

1. La Regione promuove interventi di sostegno alle politiche abitative a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:

a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori, in riferimento a quanto già previsto dall'articolo 6 della legge regionale 6/2003;

b) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'articolo 2 del DPRReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata" e successive modifiche e integrazioni, aventi come destinatari i soggetti contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2003.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai soggetti di cui al comma 2 è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera b), possono essere concedibili per un periodo non superiore a tre anni.

5. L'accesso agli interventi di cui al comma 2 ed i criteri e le modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e della perdita della disponibilità abitativa della casa familiare sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi di sostegno e tutela di cui all'articolo 2 sono rivolti ai genitori separati o divorziati, residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.

2. Gli interventi di sostegno alle politiche abitative di cui all'articolo 3 hanno come destinatari i coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli, e non risultanti assegnatari o comunque non aventi la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli.

3. La concessione dei benefici economici e di sostegno, di cui ai commi precedenti, ha una durata temporale non superiore a tre anni ed è subordinata alla previa sottoscrizione di un patto di "corresponsabilità" tra l'Amministrazione regionale e il destinatario del beneficio contributivo.

Art. 5

(Cause di esclusione)

1. I coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli non possono beneficiare degli interventi di sostegno e tutela disciplinati dalla presente legge.

2. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, di cui all'articolo 4, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 25 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Art. 6

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabiliti i criteri e le modalità per dare attuazione alle prescrizioni di cui alla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Art. 7

(Obblighi dei beneficiari e disciplina dei controlli)

1. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 6, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall' articolo 45 della legge regionale 7/2000.

2. Le ispezioni e i controlli nei confronti dei beneficiari sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come disciplinate dall'articolo 6.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio ____ e dal capitolo ____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio economico, obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e risultanti non assegnatari o comunque non aventi la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio ____ e dal capitolo ____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il titolo della **legge regionale 7 luglio 2006, n. 11** è il seguente: **(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)**.

- Il testo dell'**articolo 43** della **legge regionale 31 marzo 2006, n. 6** (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è il seguente:

<<Art. 43

(Politiche per le famiglie)

1. La Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare la Regione:

- a) valorizza le risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie e il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo, attraverso specifiche misure, le scelte procreative libere e responsabili;
- b) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne, per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
- c) promuove la solidarietà e le esperienze di auto-aiuto fra genitori, anche favorendo il loro associazionismo;
- d) sostiene le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
- e) sostiene le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori, anziani, disabili e persone affette da malattie mentali, anche attraverso attività formative, di supporto consulenziale e agevolazioni economiche;
- f) promuove politiche per il sostegno alle responsabilità genitoriali;
- g) contrasta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, anche attraverso l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).>>.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

- Il testo dell'**articolo 3** della **legge 5 febbraio 1992 n. 104** (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è il seguente:

<<Art. 3

(Soggetti aventi diritto)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.>>.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'**articolo 6** della **legge regionale 7 marzo 2003, n. 6** (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è il seguente:

<<Art. 6

(Sostegno alle locazioni)

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali).

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 22/2007
- 2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 7/2015
- 3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 7/2015.>>.

- Il testo dell'**articolo 2** del **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.** (Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è il seguente:

<<Art. 2
(Requisiti dei beneficiari)

1. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata gli aspiranti inquilini delle ATER devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla vigente legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.

b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;

c) non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

d) avere una situazione economica complessiva non superiore ad 27.353,52 euro(1). La situazione economica complessiva è data dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta diretta sulle persone fisiche, posseduti su base annua dal nucleo familiare come definito dall'articolo 3, computata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare stesso secondo le seguenti percentuali:

Numero	Componenti percentuale
--------	------------------------

1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Per ogni ulteriore componente la percentuale viene ridotta in misura pari a cinque punti.

2. Non può concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando.

3. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al comune o ad uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, fatta eccezione per i nuclei familiari con presenza di soggetti disabili i quali possono accedere ai bandi su tutto il territorio regionale.

4. È data facoltà agli emigrati di concorrere in un solo comune.

5. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia sovvenzionata solo persone maggiorenni ovvero tutori di persone minorenni.

6. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 3.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere c) del comma 1, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

(1) E' aggiornato in 27.353,52 euro, per l'anno 2014, il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003, ai sensi della DGR 31/1/2014, n. 164 (B.U.R. 19/2/2014, n. 8).>>.

- Il testo dell'**articolo 3** della **legge regionale 7 marzo 2003, n. 6** (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è il seguente:

<<Art. 3
(Edilizia sovvenzionata)

1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).>>.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

- Il testo dell'**articolo 7** della **legge regionale 7 marzo 2003, n. 6** (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è il seguente:

<<Art. 7

(Individuazione di particolari misure di sostegno)

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

- a) anziani;
- b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
- c) disabili;
- d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;
- e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- f) emigrati.

2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

- a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
- b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
- c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
- d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 5 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004

2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004

3Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 26, L. R. 24/2009

4Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 129, L. R. 18/2011>>.

Note all'articolo 5

- Il titolo del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 è il seguente: **(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).**

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Nome per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

- Il testo degli **articoli 570 e 572 del Codice Penale** è il seguente:

<<Art. 570

Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti

o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 572

Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

(.....) (?)

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

(1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.>>

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica>>

Note all'articolo 7

- Il testo dell'**articolo 45** della **legge regionale 20 marzo 2000 n. 7** (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.) è il seguente:

<<Art. 45
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Note:


1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002

2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002>>.

- Il **TITOLO III Capo I** della **legge regionale 20 marzo 2000 n. 7** (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.) è il seguente:

<<TITOLO III
CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI
CONTABILITÀ REGIONALE

CAPO I
CONTROLLI>>



XI LEGISLATURA



atti consiliari

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

presentata dai consiglieri Novelli, Riccardi, De Anna, Ziberna, Marini

il 9 marzo 2016

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

Egregio Presidente, gentili Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di offrire una risposta alle migliaia di cittadini della nostra regione che ogni anno si trovano a dover attraversare quel vero e proprio calvario umano, psicologico, economico e giudiziale che consiste in un divorzio o in una separazione. Il sistema normativo italiano, ormai consolidato dal punto di vista legislativo, con l'ultima riforma del "divorzio breve" e giurisprudenziale porta, nella stragrande maggioranza dei casi, a sostenere costi straordinari insostenibili per la gran parte dei redditi medi.

Coloro che non si trovano destinatari della casa coniugale, della quale, magari continuano a sostenere in parte o del tutto il mutuo, devono trovarsi un alloggio in affitto e magari sostenere i costi di mantenimento dei figli stabiliti dal giudice. Ecco che questi genitori precipitano direttamente in una fascia di povertà dal quale la loro reale situazione reddituale li avrebbe normalmente preservati.

Noi abbiamo voluto predisporre un testo che sia specificatamente rivolto a quei genitori che, nell'immediatezza del divorzio o della separazione si trovino in una grave situazione di disagio psicologico, economico e abitativo tale da non consentire loro di svolgere adeguatamente il loro ruolo di genitori né di vivere una vita serena e dignitosa. Questa è una legge che, per usare un termine medico, vuole trattare la fase acuta della separazione, lasciando agli altri strumenti tradizionali di welfare il compito di prendersi cura di una fase "riabilitativa" o purtroppo, come troppo spesso accade di "perdurante povertà".

Questa scelta tecnico politico è dettata da due principali considerazioni. La prima è quella di voler tenere distinta una normativa rivolta ad alleviare il disagio e la sofferenza di chi si trova precipitato più o meno improvvisamente in una situazione drammatica e lacerante come una separazione o un divorzio da altre situazioni di rilevanza sociale, altrettanto meritevoli di tutela, ma che rischierebbero di snaturare il provvedimento trasformandolo in una sorta di legge omnibus sulla famiglia. La seconda considerazione è di carattere più pratico: stringendo la platea dei casi trattati e quindi dei beneficiari abbiamo cercato di concentrare le poche risorse disponibili su un target ben preciso e individuato attraverso stringenti criteri normativi ed economici con l'obiettivo di rendere efficace il sostegno. Ecco perché abbiamo tenuto fuori da questa proposta di legge quelle situazioni nelle quali non sono coinvolti figli minori. Si tratta di una scelta dolorosa ma si è preferito concentrare tutte le risorse su quei casi nei quali la presenza di minori, o di figli maggiorenni portatori di handicap grave rendono ancora più drammatiche le condizioni di coloro che ne sono coinvolti. Allo stesso modo abbiamo preferito evitare ogni riferimento alla monogenitorialità, alle coppie di fatto, e, nel limite del possibile alla stessa protezione e tutela dell'infanzia, tema quest'ultimo delicatissimo, già trattato in parte da altre normative regionale e che meriterebbe strumenti giuridici adeguati e dedicati ben aldilà di fugaci accenni in questo testo.

Nell'ottica di affrontare precipuamente la fase di emergenza, i provvedimenti sono stati immaginati per dare una risposta pronta e immediata all'emergenza limitandone, però la durata a un massimo di trentasei mesi. In altre parole, un soggetto divorziato non può avere tre, quattro anni dopo il divorzio corsie privilegiate per l'assegnazione degli alloggi ATER o contributi per l'abbattimento degli affitti. Qualora si trovasse in particolari condizioni disagiate costui potrebbe comunque accedere al sistema generale di welfare per trovare risposte alle sue esigenze.

Nel particolare abbiamo previsto all'articolo 1 i principi ispiratori della legge e le finalità di tutela inserendo tutte le casistiche che vanno dalla separazione legale alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'articolo 2 in tema di destinatari della legge pone la presenza di figli minori o di maggiori affetti da handicap come condizione essenziale per poter accedere agli strumenti previsti. Anche questa è una scelta dettata dalla volontà di concentrare gli interventi su una platea ristretta di soggetti che più di altri possono trovarsi in difficoltà. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono chiari casi di esclusione dai benefici.

L'articolo 3 elenca in maniera schematica i vari tipi di interventi che verranno poi esplicitati negli articoli successivi.

L'articolo 4 prevede una modifica alla l.r. 81/1978 istitutiva dei consultori con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo di prevenzione, protezione e sostegno dei genitori divorziati o separati.

L'articolo 5 affronta gli interventi di sostegno al disagio abitativo. Questa è un articolo centrale nel quadro generale del provvedimento che mira a offrire una risposta quanto più veloce e stringente a coloro che si trovano più o meno improvvisamente a dover abbandonare il tetto coniugale. Sempre nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse abbiamo voluto aggiungere ulteriori requisiti ai soggetti destinatari di questi specifici provvedimenti e cioè che a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, siano obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

Gli interventi previsti sono in gran parte indirizzati ai gestori di interventi di edilizia sovvenzionata e in genere residenziale pubblica per mettere a disposizione di genitori appena separati alloggi a canone agevolato, o a rotazione di uso immediato e per un periodo di tempo che non può essere superiore ai 36 mesi. Sono altresì previsti interventi volti ad assegnare a genitori che si trovano in questa condizione dei punteggi aggiuntivi per l'accesso alla graduatorie di assegnazione degli alloggi ATER. Infine è previsto un contributo per la riduzione delle spese di affitto quali cauzioni o provvigioni di agenzie immobiliari e, infine lo sviluppo del social housing dedicato.

L'articolo 6 contempla interventi di carattere economico che prevedono la copertura di una quota parte di interessi delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa per un periodo di due anni a decorrere dal giorno della omologa dell'atto di separazione o dalla sentenza di divorzio.

Inoltre è previsto un fondo di rotazione e garanzia, finalizzato alla concessione di micro prestiti non onerosi per il pagamento di spese mediche comprese quelle oculistiche e dentarie inerenti i figli. Il fondo di rotazione è stato scelto perché consente, a regime, con uno stanziamento iniziale piuttosto limitato di riuscire ad aiutare molte persone. Infine la Regione si dovrà attivare per la promozione di protocolli d'intesa con istituti di credito per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.

L'articolo 7, con finalità di riorganizzazione della normativa, si limita a trasferire nel presente testo l'articolo 9 bis della legge regionale n. 11 del 7 luglio 2006, che viene abrogato dall'articolo 11 della presente proposta di legge, sottraendolo dalla normativa sulla famiglia per inserirlo in quella, più consona, dei genitori separati o divorziati.

L'articolo 8 prevede l'emanazione di un regolamento che stabilisca, fra le varie cose l'isee dei soggetti destinatari della presente legge e che fissa un limite minimo di 30.000 euro che può sembrare alto ma che in realtà, essendo riferito al nucleo familiare originario, rientra nello standard di altre misure simili. Dopo la clausola valutativa – articolo 9 – si chiude con la norma finanziaria che prevede uno

stanziamento totale di 1.000.000 di euro ritenuto a pena sufficiente per sostenere il peso economico della normativa.

Si confida in una rapida approvazione in aula.

NOVELLI
ZIBERNA
RICCARDI
DE ANNA
MARINI

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, sulla base dei principi e degli istituti disciplinati dalla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Al fine di garantire la centralità del ruolo genitoriale nella vita dei figli, soprattutto in presenza di situazioni di disagio, nonché di garantire il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, la Regione sostiene i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Art. 2

(Destinatari della legge)

1. La presente legge interviene a favore dei coniugi in stato di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in condizioni di disagio sociale ed economico, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave, residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi i coniugi separati o divorziati che vegano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.

3. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio diretti:

a) alla promozione di interventi di prevenzione e di protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale attraverso i consultori familiari;

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

- b) all'elaborazione di interventi coordinati di sostegno abitativo e di superamento dell'emergenza abitativa;
- c) all'erogazione di misure di sostegno economico;
- d) al sostegno dei minori presenti nel disciolto nucleo familiare.

2. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Art. 4

(Ruolo dei Consultori familiari)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) promozione di interventi di prevenzione e di protezione a sostegno dei genitori separati dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuoaiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento degli enti no profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari, iscritti al registro regionale del volontariato.>>.

Art. 5

(Interventi di sostegno abitativo)

1. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei soggetti destinatari della presente legge, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:

a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato per un periodo massimo di trentasei mesi preferibilmente in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;

b) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'articolo 2 del DPR del 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata.);

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

c) riserva di alloggi ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata ATER) con il criterio della rotazione ed entro il limite massimo del 5 per cento della disponibilità, per sostenere i soggetti di cui al comma 1 che si trovino in improvvise situazioni di disagio abitativo;

d) erogazione di contributi volti a ridurre la spesa sostenuta dai soggetti di cui al comma 1 attinenti alla stipula e all'avvio dei contratti di locazione;

e) promozione di protocolli d'intesa con i Comuni, le ATER, le società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, le imprese e le cooperative edilizie diretti allo sviluppo di attività di social housing specificatamente rivolte ai soggetti di cui al comma 1;

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATER disciplinano, con proprio provvedimento e d'intesa tra loro, modalità, termini e condizioni per la concreta applicazione di quanto disposto al comma 2, punto c) del presente articolo.

4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è aggiunta la seguente lettera:

<<f bis) soggetti di cui all'articolo 2 della proposta di legge n. 138, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.>>.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale apporta le modifiche necessarie al DPR del 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata ATER) per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6

(Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene, anche economicamente, i soggetti destinatari della presente legge, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso la concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.

2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:

a) copertura di una quota parte di interessi delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa contratti dai soggetti destinatari della presente legge, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 5, per un periodo di due anni a decorrere dal giorno della omologa dell'atto di separazione o dalla sentenza di divorzio;

b) costituzione di un fondo di rotazione e garanzia, gestito in continuità con le annualità precedenti finalizzato alla concessione di micro prestiti non onerosi a favore dei soggetti di cui destinatari

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

della presente legge per il pagamento di spese mediche comprese quelle oculistiche e dentarie inerenti i figli;

c) promozione di protocolli d'intesa con istituti di credito per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.

Art. 7

(Sostegno al mantenimento dei minori)

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

5. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziare nell'esercizio finanziario successivo.

6. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

7. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

Art. 8
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente definisce:

a) la soglia dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 che consente di accedere alle prestazioni previste dalla presente legge che deve fare riferimento all'originale nucleo familiare disciolto e che non deve essere inferiore ai 30.000 euro.

b) criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui gli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 9
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta una relazione annuale informativa al Consiglio regionale, sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari della presente legge e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:

a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;

b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;

c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;

d) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

<<Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori>>

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 10
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio economico, obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e risultanti non assegnatari o comunque non aventi la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio ____ e dal capitolo ____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione: "Interventi di sostegno economico a favore dei genitori separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio ____ e dal capitolo ____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 9 bis della legge regionale n. 11 del 7 luglio 2006.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Lombardia

L.R. 24-6-2014 n. 18

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 giugno 2014, n. 26, Suppl.

L.R. 24 giugno 2014, n. 18 ⁽¹⁾.

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 giugno 2014, n. 26, Suppl.

(2) In attuazione della presente legge vedi la *Delib.G.R. 17 ottobre 2014, n. 10/2513* e la *Delib.G.R. 5 dicembre 2016, n. 10/5938*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

Art. 1 *Principi e finalità.*

1. La Regione, sulla base dei principi e degli istituti disciplinati dalla *legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23* (Politiche regionali per la famiglia), dalla *legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34* (Politiche regionali per i minori) e dalla *legge regionale 12 marzo 2008, n. 3* (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art. 2 *Destinatari della legge.*

1. La presente legge interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 104/1992*, residenti in Lombardia da almeno cinque anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali.
 2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
 3. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al *decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11* (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 2009, n. 38*, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
-

Art. 3 *Competenze della Regione.*

1. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
 2. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 104/1992*.
-

Art. 4 *Interventi di assistenza e mediazione familiare.*

1. La Regione promuove interventi di prevenzione e di protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, valorizzando i consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento degli enti no profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari, iscritti al registro regionale del volontariato.
-

Art. 5 *Interventi di sostegno abitativo.* ⁽³⁾

1. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:

a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;

b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi;

c) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera g), del Reg. reg. 10 febbraio 2004, n. 1* (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile, ai sensi della *legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27* (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale apporta al *Reg. reg. 1/2004* le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(3) In attuazione del presente articolo vedi il *D. Dirig. reg. 17 ottobre 2016, n. 1253*.

Art. 6 *Interventi di sostegno economico.*

1. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 104/1992*, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un "patto di corresponsabilità", alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.

2. L'accesso agli interventi di cui al comma 1 è disciplinato con atto della Giunta regionale ed è condizionato alla predisposizione di un progetto personalizzato che accompagna il processo di riscatto dalla condizione di disagio sociale ed economico, così come previsto dal patto di corresponsabilità.

3. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate

agli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.

Art. 7 *Modalità attuative.*

1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della presente legge, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.

Art. 8 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale presenta una relazione annuale informativa al Consiglio regionale, sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui all'articolo 2 e sui risultati ottenuti.

La relazione deve, tra l'altro, tener conto:

- a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
- b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
- c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
- d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
- e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si provvede con le risorse determinate con legge di bilancio e stanziare annualmente nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificate in euro 4.000.000,00, si provvede per il 2014 con le risorse stanziare alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 05 (Interventi per le

famiglie) e Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

3. A decorrere dal 2015 le spese di cui ai commi 1 e 2 sono da autorizzarsi, ai sensi dell'*articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e dei programmi individuati ai commi 1 e 2.

Art. 10 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Piemonte

L.R. 30-12-2009 n. 37

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 gennaio 2010, n. 1.

L.R. 30 dicembre 2009, n. 37 ⁽¹⁾.

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 gennaio 2010, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalità.

1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa in favore:

a) dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;

b) dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai genitori separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.

Art. 2
Azioni regionali.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:

a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

Art. 3
Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.

1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli Enti locali titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali, la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla *legge 8 febbraio 2006, n. 54* (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

2. I Centri di cui al comma 1 possono essere parte integrante, dei Centri per le famiglie di cui all'*articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1*, dei consultori familiari, oppure essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute dalla Regione Piemonte, non aventi finalità di lucro e con comprovata esperienza nello specifico settore, che operano in stretto raccordo con la rete dei Consultori stessi.

3. I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare sono previsti nel numero di almeno uno per bacino territoriale di Azienda sanitaria locale e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le modalità di articolazione territoriale e di finanziamento per la gestione e la realizzazione dei centri di cui al comma 1.

Art. 4*Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare.*

1. La Regione promuove e valorizza, nell'ambito dei programmi di integrazione socio sanitaria territoriale programmi di assistenza e mediazione familiare.

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono:

a) soluzioni abitative temporanee per i genitori separati e divorziati che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;

b) servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della *legge 1° dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della *legge 54/2006*;

c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua:

a) Le modalità di finanziamento per la realizzazione dei programmi di assistenza e mediazione familiare;

b) I criteri e le modalità di accesso agli interventi previsti al comma 2.

Art. 5*Interventi di sostegno abitativo.*

1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in situazione di grave difficoltà.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua modalità, criteri e limiti di reddito per l'accesso all'intervento di cui al comma 1, anche considerando gli eventuali benefici economici di cui all'articolo 6.

Art. 6*Interventi economici a sostegno dei coniugi separati.*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità per l'attribuzione di interventi economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 7*Cumulabilità dei finanziamenti.*

1. I finanziamenti concessi dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 8*Esclusione dai benefici.*

1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.

Art. 9*Monitoraggio.*

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività ed i programmi attuati, nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati. La relazione contiene anche informazioni da cui emerge l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione delle strutture abitative.

Art. 10*Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011, agli oneri quantificati complessivamente in 3 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria direzione DB19 Tit. I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11
Urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Codice Penale

c.p. art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Capo IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

(commento di giurisprudenza)

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. ⁽¹⁾

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [c.c. 316], [alla tutela legale] [c.c. 348; c.p. 371, 372] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 147], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.p. 540] o del pupillo [c.c. 343, 414] o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [c.c. 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma ⁽⁴⁾.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'art. 18, primo comma, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, in materia di professioni sanitarie.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lettera o), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.».

Peraltro la «patria potestà» era stata sostituita con la «potestà dei genitori» in considerazione della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L.

24 novembre 1981, n. 689 aveva espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Il richiamo alla tutela legale deve ritenersi non più operante, perché l'istituto è stato soppresso (art. 260 c.c.).

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 dicembre 1964, n. 107 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1965, n. 7), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma e 29, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 12-23 marzo 1970, n. 46 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 29 Cost. Successivamente, con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 6 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1971, n. 22), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(4) Comma aggiunto dall'art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 42 (Gazz. Uff. 8 marzo 1972, n. 65), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma e 29, secondo comma Cost., e la seconda agli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Codice Penale

c.p. art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi .

(commento di giurisprudenza)

572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi ⁽¹⁾.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32] .

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] ⁽²⁾.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

Il testo precedentemente in vigore, del quale la Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 3 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 23), aveva dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità in combinato disposto con l'art. 235 c.p.p., in riferimento all'art. 13 Cost., era il seguente: «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.».

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

L'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013, prima della sua conversione in legge, aveva disposto che, nel presente comma, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» fossero sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».

D.L. 31-8-2013 n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204, S.O.

Art. 6. *Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";⁽¹⁶⁾

b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali."

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.⁽¹⁸⁾

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191⁽¹⁵⁾, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da

parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'*articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92*; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015." ⁽¹⁷⁾

4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. ⁽¹⁹⁾

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. ^{(17) (20) (21)}

6. All'*articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

(15) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 dicembre 2008, n. 191».

(16) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124*.

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124*.

(18) Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 51, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(19) Comma modificato dalla *legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

(20) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 maggio 2014*, il *D.M. 5 dicembre 2014*, il *D.M. 19 marzo 2015* e il *D.M. 30 marzo 2016*. Vedi, anche, l' *art. 2, comma 1-ter, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.